

FISCALITÀ INTERNAZIONALE**No al quadro RW per l'amministratore della società**

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Un **dubbio** che spesso emerge tra gli operatori attiene all'eventuale **obbligo di compilazione del quadro RW** nella propria dichiarazione dei redditi **personale**, da parte di un contribuente che è fiscalmente residente in Italia e che ricopre la carica di **amministratore** di una società italiana, ad esempio una Srl, in relazione ad un **conto corrente che la stessa dovesse aver acceso all'estero**.

Come noto, infatti, il **delegato** del conto corrente estero, pur non essendo interessato né dall'Ivafe, né da eventuali rendimenti, è tenuto a **monitorare il conto corrente in oggetto e a segnalare i codici fiscali dei titolari nelle colonne 22 e 23**. La posizione di **delegato** viene individuata dal codice 1 da indicare nella colonna 2.

Per fare un esempio pratico, infatti, se Tizio e Tizia sono **marito e moglie**, entrambi fiscalmente residenti in Italia e Tizio ha un **conto corrente in Svizzera** in cui Tizia è **delegata** alla movimentazione e/o al prelievo, entrambi i contribuenti dovranno compilare il quadro RW come di seguito:

RW di Tizio – proprietario:

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
	1 1	2	3 01	4 071	5 100	6 2	7 25.000,00	8 30.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi								
RW1			Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IME)	
	9 ,00	10 365		11	34 ,00	12		13 ,00
	Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IME dovuta	
	14 ,00	15 34,00		16	,00	17	,00	
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo							
	21	22 CF TIZIA		23				24 <input type="checkbox"/>

RW di Tizia - delegata

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
	1 4	2 1	3 01	4 071	5 100	6 2	7 25.000,00	8 30.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi								
RW1			Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IME)	
	9 ,00	10		11	,00	12		13 ,00
	Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IME dovuta	
	14 ,00	15 ,00		16	,00	17	,00	
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo							
	21	22 CF TIZIO		23				24 <input checked="" type="checkbox"/>

Tuttavia, nel caso **dell'amministratore** di società, la **delega ha natura diversa**.

Infatti, se è pacifico che qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero, lo stesso è **tenuto alla compilazione del quadro RW**, nel caso **dell'amministratore**, si tratta di mera **delega ad operare per conto dell'intestatario**, ossia per conto della società.

L'amministratore opera **non in base ad un interesse personale**, ma nell'interesse della società. Il quadro RW **non va quindi compilato**.

In questo senso si pongono in modo **uniforme** i seguenti interventi di prassi:

- [circolare 28/E/2011](#):
- [circolare 38/E/2013](#):
- [circolare 14/E/2014](#):
- [circolare 27/E/2015](#).

Sulla stessa scia, inoltre, si collocano anche le **istruzioni della dichiarazione dei redditi**.

Il principio è, in fondo, lo stesso che ha indotto la [risoluzione 53/E/2019](#) ad **escludere l'obbligo del monitoraggio fiscale per i casi del membro del consiglio di amministrazione** di una **fondazione** o, il che è lo stesso, per il **trustee** del **trust**. L'esclusione, peraltro estesa anche al **guardiano** e al **disponente** che non sia beneficiario è stata **confermata dalla bozza di circolare sul trust del'11.08.2021**.

Appurato che l'amministratore è **esonerato dall'adempimento**, non è peregrino chiedersi se l'adempimento sia invece **dovuto dal socio che si pone come titolare effettivo** della società italiana ai fini della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). Infatti, se un soggetto detiene **oltre al 25% dei diritti di voto in assemblea, lo stesso sarà considerato titolare effettivo** della società e, quindi, anche degli investimenti detenuti da questa all'estero.

Invero, **l'esclusione nel caso di specie, è stata prevista dall'esempio n. 3 della circolare 38/E/2013**. Il fatto che la società tenga la **contabilità**, infatti, permette all'Ufficio di acquisire **tutte le informazioni necessarie**.